

5.6. L'integrazione delle banche dati. L'utilizzo dell'Extensible Markup Language (XML)

L'Extensible Markup Language (XML) è un linguaggio *standard* attraverso il quale gli utenti si possono scambiare agevolmente informazioni, rendendole immediatamente disponibili grazie al formato e alla struttura preconcordanza.

L'utilizzo di questo linguaggio *standard* favorisce indubbiamente l'integrazione delle banche dati e migliora la qualità dei dati che vi sono contenuti.

Sono già in corso di realizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate, in collaborazione con il *partner* tecnologico SOGEI, specifici piani volti alla completa dematerializzazione dei principali documenti fiscali, come, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi e gli atti del registro, tramite il linguaggio XML.

Ciò dovrebbe consentire una completa interoperabilità dei sistemi, dal momento che il documento informatico di tipo tributario trasmesso in anagrafe tributaria e il suo contenuto potranno essere utilizzati a prescindere dalla piattaforma tecnologica.

A tal fine, sono in corso di realizzazione sistemi *software* di tipo *web service*, che permettano l'interazione utilizzando appositi messaggi secondo schemi XML inclusi in una busta, che sarà del tipo SOAP (*simple object access protocol*), e cioè un protocollo semplice basato su XML, per lo scambio di informazioni sul *web*. In tal modo, la gestione dei documenti e dei connessi fascicoli avverrà secondo un flusso operativo altamente digitalizzato che farà riferimento a piattaforme di gestione documentale con *standard* aperti, non proprietari e trasparenti.

Una buona ipotesi di integrazione dei dati potrebbe essere realizzata mediante l'adozione della fattura elettronica interoperabile, che potrebbe rappresentare un importante deterrente all'evasione fiscale utilizzando, come occasione per il diffondersi della fatturazione *business to business*, l'auspicato avvio della fatturazione elettronica *business to government* prevista dalle norme.

La fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione è stata prevista dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008), con cui si è stabilito che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse verso le Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica e che l'Amministrazione interessata ha il divieto di pagare fatture non pervenute con tale modalità.

La trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire attraverso un sistema unico, "Il Sistema di interscambio", che deve consentire anche il monitoraggio della spesa pubblica.

Secondo quanto stabilito nel primo dei due decreti attuativi previsti dalla citata legge, l'Agenzia delle entrate è stata individuata come il "Gestore del Sistema di interscambio" e la SOGEI come il soggetto deputato allo sviluppo e alla conduzione tecnica del sistema.

L'introduzione della obbligatorietà della fatturazione elettronica per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e quindi l'estensione del Sistema di Interscambio dovrà essere graduale per consentire agli operatori economici, al mercato e alle stesse Amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi e le proprie modalità lavorative.

Lo sviluppo di tutti i servizi a supporto del processo di Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione è stato completato.

Il Sistema di Interscambio è stato ed è tuttora oggetto di sperimentazione grazie alla partecipazione di diverse tipologie di operatori e di intermediari finanziari quali CBI (Consorzio *Customer to Business Interaction*), BPS (Banca Popolare di Sondrio)

e ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane). Non sono stati ancora coinvolti i grandi fornitori della pubblica amministrazione (e in particolare le *utilities* e i fornitori della Sanità), né le stesse pubbliche amministrazioni, con l'eccezione dell'Agenzia delle entrate, di un ufficio della Ragioneria generale dello Stato e della Regione Lombardia attraverso Lombardia Informatica. Questo coinvolgimento probabilmente sarà possibile solo dopo l'emanazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze del secondo decreto attuativo previsto, come detto, dalla legge n. 244 del 2007.

Per quanto attiene al Sistema di controllo e monitoraggio, esso è costituito da una soluzione di *business intelligence* (cruscotto, *report*, analisi libera dei dati) e da una *console* di amministrazione che consentono il controllo sul funzionamento del sistema e sul rispetto delle regole e dei livelli di servizio.

Il Sistema di comunicazione è costituito dal sito *internet*, che è disponibile agli indirizzi fatturapa.it, fatturapa.gov.it e fatturapa.eu e che al momento è visibile esclusivamente ai soggetti privati che partecipano alla sperimentazione, ai soggetti che partecipano al tavolo di lavoro sulla fatturazione elettronica per i pagamenti verso la pubblica amministrazione (Dipartimento delle finanze, Agenzia per l'Italia digitale, Ragioneria generale dello Stato e CONSIP) e all'Agenzia delle entrate. Il sito fornisce informazioni mirate per gli utenti del sistema e mette a disposizione delle funzionalità finalizzate ad agevolare l'utilizzo del sistema stesso.

Per quanto riguarda, infine, la trasmissione dei flussi per il monitoraggio della finanza pubblica, il servizio è stato realizzato considerando dei requisiti funzionali di base, ma potrà essere sviluppato in modalità più efficace per il raggiungimento dell'obiettivo quando la Ragioneria generale dello Stato, in qualità di ente preposto, esprimerà le specifiche esigenze in merito ai dati di interesse e al loro livello di aggregazione. A tale proposito, con il fine di evidenziare le potenzialità della fatturazione elettronica ai fini del monitoraggio della spesa, è stato realizzato da SOGEI un prototipo dimostrativo di una soluzione di *business intelligence* sui dati derivati dalle fatture memorizzate dal Sistema di Interscambio.

6. LE ATTIVITÀ E I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

6.1. *La gestione del Sistema Informativo della Fiscalità - linee di intervento 2009-2012*

Il Dipartimento delle finanze già nel 2009 evidenziava come il SIF fosse costituito da una “collezione di isole informatiche”, sviluppatasi in modo indipendente tra loro, con difficoltà di coordinamento e integrazione all’interno di un sistema unitario. Per il superamento di tali criticità e per conseguire gli obiettivi di unitarietà e integrazione del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF), il Dipartimento delle finanze ha individuato, condiviso e posto in essere con tutti i Soggetti della fiscalità le seguenti linee di intervento: a) rafforzamento della *governance* sul SIF attraverso l’emanazione di indirizzi strategici e operativi nell’ottica di uno sviluppo integrato del sistema e dell’avvio di progetti specifici di integrazione; b) incremento della conoscenza del SIF attraverso la realizzazione di “chiare” rappresentazioni delle interrelazioni di applicazioni, informazioni e servizi tra le diverse Aree del SIF; c) monitoraggio e controllo della qualità dei dati presenti nel SIF attraverso l’eliminazione delle ridondanze e dei disallineamenti, facilitando gli interscambi sia all’interno che all’esterno del SIF; d) introduzione di regole di “comunicazione informatica” tra il SIF e i soggetti esterni in ottica di interoperabilità, sicurezza e *privacy*.

Queste azioni di intervento sulla gestione ed organizzazione del SIF presuppongono la disponibilità di una rappresentazione complessiva unica sull’organizzazione SIF attraverso la mappatura completa dei processi e dei servizi amministrativi con l’adozione di un linguaggio condiviso e di uno *standard* di rappresentazione uguale per tutte le strutture.

Una vista approfondita sul patrimonio informativo e sulle relazioni tra le componenti del sistema (processi, servizi, dati, applicazioni, architetture) è infatti garanzia di una crescita equilibrata del sistema ICT e della capacità di risposta alle esigenze di evoluzione, attraverso il controllo degli effetti e la simulazione degli scenari futuri.

Considerare come “unico” il sistema informativo della fiscalità, separato per competenze, ma logicamente integrato, è la condizione necessaria per il miglioramento della semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione dei tempi e degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese. Il Dipartimento delle finanze, per realizzare questi interventi in condivisione con tutte le strutture del SIF, sta portando avanti il progetto della rappresentazione architeturale del SIF (Enterprise Architecture –EA-) ovvero la rappresentazione univoca del sistema informativo della fiscalità , attraverso la definizione della struttura complessiva dell’organizzazione SIF, le sue componenti, le relazioni tra esse, i principi e le linee guida che governano la sua evoluzione.

Con questi obiettivi é stata realizzata tra l’altro la “mappa delle banche dati del SIF”, ovvero una descrizione sintetica, da un punto di vista concettuale, di tutte le banche dati del SIF che individua le tipologie dati che identificano e descrivono le cosiddette entità fondamentali della missione istituzionale del sistema della fiscalità (si veda il paragrafo 4.1)

6.2 *La governance del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF)*

Le linee strategiche emanate dal Dipartimento delle finanze nel 2012 hanno dato priorità assoluta alla necessità di disporre di un Sistema Informativo della Fiscalità

capace di rispondere alle nuove richieste funzionali e informative in modo rapido, semplice ed efficace.

Gli interventi strutturali e sistematici sul Sistema Informativo della Fiscalità devono garantire la realizzazione di una efficace *governance* delle informazioni e dei dati patrimonio della collettività, al fine di pervenire ad una più efficace ed efficiente gestione integrata delle banche dati che di esso fanno parte e che è strategica per il contenimento dei costi di esercizio del sistema derivante da un risparmio di risorse connesse al minor numero di informazioni registrate.

Per realizzare questi obiettivi di miglioramento della gestione è necessario agire, oltre che sulla tecnologia, anche sull'organizzazione dei processi e dei servizi, attraverso interventi normativi che consentano il miglior utilizzo, circolazione e razionalizzazione dell'ingente volume di informazioni già contenute nelle banche dati dell'anagrafe tributaria.

Con l'emanazione, prevista per i primi mesi del 2013, del decreto attuativo della direttiva che il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il 23 gennaio 2008 "Per il potenziamento della gestione integrata delle banche dati della fiscalità", e che definisce ruoli e responsabilità organizzative di tutte le strutture dell'Amministrazione Finanziaria, incluse le società a partecipazione pubblica, come SOSE, il Gruppo Equitalia e SOGEI¹⁹, saranno definite le regole tecniche e procedurali da adottare allo scopo di garantire l'interoperabilità all'interno del SIF e le modalità tecnico-amministrative di accesso in cooperazione informatica ai dati e alle informazioni contenute nel SIF da parte dei soggetti ad esso esterni.

La distinzione tra interoperabilità in ambito SIF e cooperazione informatica con gli enti esterni è peraltro evidenziata dall'articolo 6, commi 5-*bis* e 5-*ter* della legge 26 aprile 2012, n. 44, che, nel disciplinare l'accesso, con modalità anche telematiche, per l'espletamento dei compiti istituzionali, ai servizi di consultazione, tra l'altro, delle banche dati ipotecarie e catastale gestite dall'Agenzia del territorio, distingue l'accesso da parte dei soggetti della fiscalità da quelli delle altre pubbliche amministrazioni.

Con le disposizioni che saranno emanate si intende: a) semplificare l'*iter* autorizzativo e informativo per lo scambio e la condivisione dei dati all'interno del SIF (interoperabilità); b) semplificare e standardizzare la struttura delle convenzioni di cooperazione informatica ed uniformare le modalità con le quali ogni ente esterno si rapporta con il SIF (cooperazione); c) migliorare la qualità delle informazioni attraverso il potenziamento dell'integrazione dei dati contenuti all'interno del SIF; d) razionalizzare l'insieme dei servizi offerti, tramite la gestione di un catalogo degli stessi.

In questo modo sarà possibile migliorare la *governance* del sistema, attraverso la possibilità offerta ai soggetti della fiscalità di fare riferimento ad un unico "dominio" applicativo, e a "cataloghi dati", cataloghi servizi" e modelli organizzativi comuni per lo scambio dati all'interno ed all'esterno del SIF.

Questa razionalizzazione si tradurrà in risparmi economici originati dalla progressiva eliminazione della ridondanza dei servizi e della duplicazione delle basi dati.

6.3. L'interoperabilità nell'ambito del SIF

¹⁹ SOGEI dal 2003 individuata, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 300 del 1999, quale apposita struttura per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi informativi del Dipartimento delle Finanze, delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza.

Il documento tecnico “Regole di interoperabilità” allegato al citato schema di decreto conterrà le regole generali e specifiche alle quali dovranno attenersi i soggetti della fiscalità ai fini dell’accesso, circolazione, scambio e comunicazione dei dati all’interno del Sistema della Fiscalità.

In esso si stabilisce il principio che i soggetti della fiscalità concordano, con scambio di comunicazioni e non con la stipula di convenzioni, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi presenti nel Catalogo dei servizi di interoperabilità ovvero l’opportunità di realizzazione di nuovi servizi.

Si prevede, inoltre, che ogni soggetto della fiscalità garantisca, da un lato, l’allineamento tra i dati acquisiti dall’esterno del SIF e i dati di riferimento (codifiche a cui è necessario riferirsi per permettere il collegamento tra le informazioni contenute nel SIF, quali ad esempio il codice fiscale) e, dall’altro, utilizzi, senza necessità di autorizzazione, i dati allineati, presenti nelle proprie banche dati, anche al fine di garantire la qualità del colloquio del SIF con i soggetti terzi.

Ogni soggetto della fiscalità deve nominare al proprio interno la struttura responsabile dell’attuazione dell’interoperabilità.

Il Dipartimento delle finanze, coadiuvato dal Comitato di governo del SIF²⁰, nel garantire unitarietà di indirizzi e di strategie, monitora l’attuazione delle “Regole di interoperabilità” al fine di individuare ulteriori ambiti di evoluzione, per un complessivo miglioramento della qualità dei dati presenti nel Sistema.

Ogni Soggetto della fiscalità si deve impegnare: a) ad utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le proprie finalità, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, nonché ad osservare le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della *privacy*, rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite; b) a garantire che non si verifichino accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’articolo 30 del Codice della *privacy*, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati; c) a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso; d) a rendere disponibili i dati come risultano nei propri archivi al momento della consultazione/estrazione degli stessi; e) a garantire che l’accesso ai dati e alle applicazioni che integrano i dati acquisiti siano di esclusivo utilizzo di personale che abbia un rapporto stabile con il medesimo e in caso di soggetti diversi, che gli stessi siano stati designati da quest’ultimo quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati; f) a garantire l’attuazione al proprio interno di regole sicurezza comuni.

In base a quanto stabilito dalle regole di interoperabilità, ciascun soggetto della fiscalità pubblica un proprio “Catalogo dei servizi di interoperabilità”, che definisce i servizi per l’accesso ai dati di cui è titolare e che mette a disposizione delle altre strutture. Per ogni servizio si deve anche specificare la tipologia delle informazioni messe a disposizione, i livelli di servizio, eventuali vincoli all’utilizzo e la modalità di fruizione del servizio (ad esempio, *on-line*, massiva).

²⁰ Il Comitato di governo del SIF, costituito con Decreto Direttoriale del 14 ottobre 2011 è presieduto dal Direttore generale delle finanze ed è composto dai responsabili delle direzioni preposte al governo del sistema informativo delle singole strutture organizzative.

Con i cataloghi dei soggetti della fiscalità risulterà, dunque, molto più semplice per i nuovi progetti verificare la disponibilità di servizi già in essere, con un vantaggio in termini di tempo, costo e qualità del progetto, ed evitando al tempo stesso la proliferazione delle banche dati.

6.4. Le regole di “cooperazione informatica”

Un secondo documento tecnico “Regole di cooperazione informatica”, allegato al decreto, stabilisce le regole generali di natura tecnica, organizzativa e di sicurezza che ciascun soggetto della fiscalità deve adottare e rispettare ai fini dello scambio di informazioni con i soggetti esterni alla fiscalità.

Sulla base di tali regole ogni soggetto della fiscalità pubblica, nell’ambito del proprio “Catalogo dei servizi di cooperazione informatica”, l’elenco dei servizi offerti a soggetti esterni per l’accesso ai dati di cui è titolare secondo le condizioni generali di servizio pubblicate sul proprio sito istituzionale. Previa autorizzazione del soggetto titolare è possibile realizzare servizi in cui siano compresi anche dati di cui è titolare un altro soggetto della fiscalità.

L’accesso in cooperazione informatica è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati a seguito della stipula di una convenzione di cooperazione informatica o di accordi specifici, ove trattasi di forniture occasionali, che riportino il riferimento all’osservanza delle condizioni generali di servizio e delle regole di cooperazione informatica .

La disponibilità di regole comuni pubblicate renderà la stipula delle convenzioni molto più semplice e veloce e garantirà un unico *standard* organizzativo e normativo di carattere generale per tutti i soggetti della fiscalità.

Il documento “Dati del Sistema Informativo della Fiscalità (SIF)”, anch’esso pubblicato in allegato al decreto, riporta le tipologie di dati presenti nel SIF, il soggetto della fiscalità che ne è titolare ed eventuali dati di riferimento (codifiche a cui è necessario riferirsi per garantire il collegamento tra le informazioni contenute nel SIF, ad esempio il codice fiscale).

I dati di riferimento saranno di immediato accesso da parte dei soggetti della fiscalità, rendendo così più efficace sia l’integrazione delle informazioni (ad esempio, attraverso il codice fiscale) sia la “bonifica” e la “messa in qualità” delle informazioni (tipica la verifica dei codici fiscali dichiarati con i valori codificati a sistema).

Attraverso la gestione e la manutenzione di tale banca dati sarà garantita l’integrazione e il “collegamento” tra le informazioni presenti nel SIF gestite dalle strutture organizzative.

6.5. La banca dati immobiliare integrata

Il Dipartimento delle finanze a partire dal 2009 ha avviato il progetto per la costituzione di una banca dati integrata della fiscalità immobiliare finalizzata a rispondere all’esigenza di integrare gli archivi del catasto, ovvero l’inventario dei beni immobili, con le dichiarazioni fiscali, ovvero con i dati anagrafici, socio-economici e reddituali dei proprietari di immobili. La Banca dati immobiliare integrata ricostruisce in maniera sistematica la mappa del patrimonio immobiliare esistente, associando alle informazioni di tipo catastale delle unità immobiliari quelle fiscali dei proprietari; rende quindi disponibile, in modo unitario, le informazioni desumibili dagli archivi catastali e

ipotecari e supporta l'Amministrazione centrale e gli Enti locali nei propri compiti istituzionali e nell'attività di accertamento nel settore immobiliare.

Gli aspetti metodologici si sono evoluti in relazione al miglioramento del trattamento dei dati relativamente agli utilizzi degli immobili, all'elaborazione dei nuovi codici introdotti nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, nonché allo sviluppo di nuove aree di analisi includendo nel tempo le compravendite e le locazioni.

L'ultima edizione del 2012 ha analizzato il patrimonio immobiliare riferito all'anno 2010 in correlazione con le variabili fiscali dello stesso anno e con un *focus* specifico sulla nuova imposta municipale sugli immobili istituita nel 2012.

Sono state incrociate le informazioni catastali su oltre 110 milioni di quote o porzioni immobiliari con le dichiarazioni dei redditi di oltre 43 milioni di contribuenti: di questi risultano possessori di fabbricati, 24,6 milioni di persone fisiche e 0,5 milioni di soggetti diversi da persone fisiche.

La mappatura dell'universo immobiliare avviene mediante l'incrocio tra l'archivio catastale, dove risiedono informazioni sull'ubicazione, tipologia, dimensione e titolarità degli immobili, e l'archivio dichiarativo dei redditi, dove sono presenti tutte le informazioni utili ai fini fiscali. In altre parole, l'Anagrafe Immobiliare Integrata costituisce una nuova infrastruttura informativa che utilizza ed integra i dati gestiti dall'Agenzia del territorio (catastali e di pubblicità immobiliare), nati e storicamente gestiti in forma separata. Alla formazione della suddetta Banca dati integrata concorrono: a) Banca Dati catastale; b) dichiarazioni dei redditi; c) dichiarazioni IVA; d) atti del registro *mortis causa-inter vivos* e locazioni; e) banca dati sui versamenti IMU; f) banca dati sui versamenti ICI; g) Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Il punto di partenza è costituito dagli immobili censiti in catasto (ovvero da ben 60,2 milioni di immobili intestati sia a persone fisiche sia a soggetti diversi). Si incrociano successivamente le informazioni relative agli immobili (per codice fiscale e rendita del proprietario) con le dichiarazioni dei redditi, associando ad ogni immobile – per le persone fisiche – l'utilizzo proprio dell'immobile (informazione presente in dichiarazione).

A più di quattro anni dall'inizio del progetto possiamo oggi dire che la banca dati immobiliare integrata ha assunto un ruolo centrale nel sistema di gestione della fiscalità, arricchendo e valorizzando l'enorme patrimonio informativo dell'Amministrazione finanziaria. Essa ha messo per la prima volta a sistema il patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria e si è mossa anche nella direzione di una proficua cooperazione tra le varie articolazioni dell'Amministrazione Finanziaria per definire linee guida, metodologie, affinamenti, compiti e responsabilità di scelte e strategie operative di attuazione. Non solo, la banca dati integrata sugli immobili è anche una risposta efficace all'esigenza di 'conoscere per decidere' per la progettazione di percorsi di riforma efficaci, aprendo nel contempo a possibili e necessarie interazioni con gli attori del sistema della fiscalità e con gli altri soggetti istituzionali.

La Banca dati integrata immobiliare rappresenta quindi una *best practice* all'interno del Sistema Informativo della Fiscalità poiché garantisce l'interoperabilità tra le banche dati delle diverse strutture (ad esempio, Territorio, Entrate) dell'Amministrazione finanziaria, oltre ad aver rappresentato uno strumento indispensabile per la valutazione degli effetti finanziari dei nuovi provvedimenti normativi sul federalismo fiscale.

6.6. Il Portale del Federalismo Fiscale

Con la riforma del Titolo V della Costituzione è stato avviato un processo mediante il quale lo Stato assegna autonomia, responsabilità e risorse agli enti locali all'interno del proprio territorio. L'attuazione del federalismo fiscale ha costituito negli ultimi anni uno degli impegni prioritari del Governo. Con il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale e l'attuazione dell'articolo 119 sono state infatti delineate le modalità di finanziamento delle autonomie locali da definire solo con l'approvazione dei decreti attuativi. Tali decreti e successivamente la corretta gestione finanziaria del Federalismo fiscale hanno reso necessario disporre di dati omogenei condivisi da tutti i soggetti istituzionali, Governo, Regioni, Province, Comuni.

Nell'ambito delle competenze attribuitegli dal D.P.R. n.43 del 2008 e già secondo le linee guida dell'Atto d'indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009-2011 (MEF), il Dipartimento delle finanze ha fornito il suo contributo con analisi e studi riguardanti la distribuzione territoriale del gettito tributario e ha notevolmente ampliato le sue attività istituzionali al fine di fornire un quadro completo della fiscalità delle Regioni e degli enti locali e di sistematizzare questo importante patrimonio informativo attraverso la creazione di un "Portale per il federalismo".

Il progetto Portale del Federalismo Fiscale realizza un sistema accessibile tramite portale *web* che si propone un unico punto di confronto e di collaborazione tra amministrazioni centrali e locali rendendo possibile la condivisione di strumenti e competenze relative al federalismo fiscale. Il Portale consente alle regioni e alle autonomie locali un accesso veloce ai diversi servizi, alle informazioni e ai documenti per migliorare la gestione dell'informazione e della conoscenza, ridurre i tempi e semplificare lo svolgimento delle attività.

Il principio di fondo del progetto è di esporre i contributi offerti dall'Amministrazione finanziaria e dalle Amministrazioni locali, assicurando l'autonomia nella realizzazione/gestione dei propri sistemi informatici e individuando nel Portale un momento unitario che renda organiche e uniformi le scelte delle diverse istituzioni locali. Il progetto propone lo strumento tecnologico per: a) poter condividere e integrare il maggior numero di informazioni pubbliche di rilevanza fiscale; b) promuovere la cooperazione, valorizzando l'autonomia del territorio; c) rendere disponibili gli stessi strumenti operativi per le politiche e la gestione del territorio, limitando disaggregazioni funzionali (nel caso dei comuni il 70% è di piccole dimensioni), realizzando un unico strumento "neutrale" che garantisce l'area di competenza e il titolare del dato/servizio. Non ultima, vi è infine anche la necessità e la prospettiva di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e contenere i costi favorendo economie di scala.

Per supportare le attività di monitoraggio e ricognizione delle entrate degli enti territoriali e per disporre delle informazioni rilevanti dal punto di vista fiscale per ogni area di competenza, utili non solo ai fini dell'analisi dei flussi economici di entrata, ma anche della quantificazione degli effetti finanziari dei nuovi provvedimenti normativi, è stata necessaria un'attività sistematica di monitoraggio dei dati statistici disponibili nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, di acquisizione di nuove banche dati e di integrazione di diverse banche dati già esistenti.

A tale riguardo, il Dipartimento, a partire dal 2008, ha predisposto nuovi strumenti per: a) creare una banca dati ICI contenente le informazioni a livello territoriale; b) rilevare puntualmente le entrate dell'imposta municipale propria degli

enti locali con l'acquisizione dei versamenti IMU mediante modelli di pagamento F24; c) integrare la banca dati dei versamenti ICI (sui contribuenti persone fisiche) con gli archivi gi  esistenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazioni dei redditi e catasto) e con i versamenti IMU; d) mettere a disposizione informazioni statistiche sui principali dati fiscali dei modelli di dichiarazione che consentono di predisporre analisi statistiche necessarie per la valutazione del tessuto economico e tributario degli enti territoriali; e) rendere disponibili servizi di ausilio all'attivit  di *governance* del territorio amministrato, quali strumenti di rappresentazione statistica delle principali grandezze socio-economiche che ne caratterizzano il tessuto o prodotti di analisi dinamica delle variabili che influenzano i principali tributi locali.

Per valorizzare il Sistema informativo della fiscalit  e le soluzioni tecnologiche realizzate per la raccolta dei dati dagli Enti territoriali e per la condivisione di dati statistici che l'Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione degli Enti territoriali   stato realizzato un punto di accesso comune al Sistema che funge da collettore non solo per la fornitura di dati ma anche di servizi (Portale del Federalismo Fiscale).

Il Portale del Federalismo Fiscale prevede una "*Home Page*" pubblica, con informazioni disponibili a tutti gli utenti, non necessariamente del settore, che manifestano interesse per il tema e, una sezione riservata, a cui   possibile accedere solo previa autenticazione con *login* e *password*.

Gli utenti registrati possono accedere all'area ad essi riservata, per: a) condividere informazioni e documenti sul tema del Federalismo Fiscale; b) utilizzare e promuovere servizi di cooperazione amministrativa a supporto della governante del territorio; c) proporre aree di discussione e temi di confronto attraverso servizi di interoperabilit  evoluta.

Il progetto   stato diviso in pi  linee direttrici

A. Acquisizione di nuove banche dati, in particolare l'ICI, mediante le certificazioni per gli anni 2009-2010 che i comuni hanno trasmesso al Ministero dell'Interno, e l'IMU sulla base dei versamenti effettuati per tipologia d'immobili e per comune di localizzazione degli immobili mediante modello di pagamento F24. Come utilizzo immediato la banca dati ha consentito di determinare l'entit  delle risorse da assegnare ai Comuni attraverso le variazioni delle assegnazioni del Fondo Sperimentale di Riequilibrio previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs n.23 del 2011, al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalit  immobiliare.

B. Creazione di strumenti di monitoraggio statistico: il servizio Statistiche Dichiarazioni dei Redditi, IVA ed IRAP. E' uno strumento di navigazione disponibile nella sezione Servizi del Portale del federalismo fiscale che consente a regioni, province e comuni l'interrogazione dinamica dei principali dati fiscali di propria competenza, presenti su tutti i modelli di dichiarazione, e la corrispondente produzione di *report*, al fine di soddisfare la domanda informativa degli enti locali, in relazione ai dati fiscali dichiarati di propria competenza, tramite distribuzioni statistiche di basi imponibili e imposte classificate per le principali classi di importo, con la possibilit  di effettuare analisi direttamente sul *report*. I dati attualmente presenti sono rilevati dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche residenti nel comune relative all'ultimo anno di imposta a disposizione. In particolare la tavola statistica risultante dalle scelte dell'utente relative ad imposta, modello di dichiarazione e tipologia di contribuente consente l'analisi delle variabili fiscali di redditi, imposte, deduzioni, detrazioni e addizionale delle persone

fisiche, distribuite per classi di reddito complessivo. L'utente può approfondire l'aspetto anagrafico attraverso la tematica "Caratteristiche dei contribuenti", nella quale è offerta la possibilità di classificare il numero di contribuenti ed il reddito complessivo per tipo di dichiarazione, sesso, classi di età e classi di reddito. Inoltre, per le persone fisiche titolari di partita IVA, è presente la classificazione per attività economica al fine di effettuare un'analisi più appropriata per questa tipologia di contribuenti. Lo strumento di navigazione rispetta *standard* di usabilità in grado di agevolare la consultazione dei dati anche da parte di utenti non esperti²¹. Tramite il Portale, il Dipartimento delle finanze rende anche disponibili ai comuni le tabelle statistiche sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, per consentirne la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune (organizzate in modo tale da evitare rischi di identificabilità dei soggetti), come previsto dal D.P.C.M. del 10 luglio 2012, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 12-ter, lett. e) del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, che interviene sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo.

Gli utenti che possono accedere al servizio sono distinti in tre diverse tipologie: a) Utenti regionali: in grado di consultare i dati statistici di un comune presente nella regione di appartenenza; b) Utenti provinciali: in grado di consultare i dati statistici di un comune presente nella provincia di appartenenza; c) Utenti comunali: il cui accesso ai dati è focalizzato al proprio comune.

Tramite il Portale sono inoltre disponibili servizi per la pubblicazione delle delibere dei Comuni relative ai tributi comunali ed una piattaforma di georeferenziazione per l'analisi statistica su alcuni dati tributari di proprio interesse, quale, ad esempio, il gettito IMU stimato.

Un utile strumento di analisi offerto ai Comuni tramite il Portale è costituito dal simulatore dell'addizionale Comunale all'IRPEF, in grado di offrire all'ente la possibilità di valutare quantitativamente eventuali manovre tributarie contenenti interventi sull'aliquota o sulla composizione del gettito. Tale strumento è ancora più utile oggi che i comuni hanno la possibilità di applicare aliquote IRPEF differenziate in base ai diversi scaglioni nazionali. La simulazione riguarda anche i differenti impatti che la manovra stessa produce sui diversi soggetti passivi d'imposta: viene così fornita una informazione sugli effetti che una manovra tributaria comporta sia sul gettito dell'ente, sia sui contribuenti di competenza dell'ente stesso.

Tra gli strumenti di monitoraggio statistico sono disponibili con cadenza mensile anche i dati dell'Osservatorio partite IVA relativi al territorio di appartenenza, che permettono di analizzare l'apertura di nuove partite IVA in base all'attività economica esercitata, alla natura giuridica e alle caratteristiche demografiche del titolare, ai fini di analisi socio-economiche.

Resta da portare a regime un effettivo scambio bidirezionale di dati e informazioni per completare il patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria con i dati

²¹L'accesso all'informazione è possibile mediante due modalità: a) la navigazione guidata, attraverso le tematiche a disposizione, per visualizzare direttamente le variabili di analisi relative al corrispondente argomento fiscale di interesse; -b) la selezione libera, tramite interfaccia di selezione, al fine di costruire il report combinando liberamente le variabili presenti nelle tematiche. A livello di comune, sono disponibili degli indicatori statistici, determinati mediante differenza relativa percentuale, al fine di confrontare i valori medi delle variabili fiscali principali con le corrispondenti medie riferite all'ente provinciale e regionale di appartenenza, e ai valori nazionali. Per poter fruire del servizio è necessario disporre delle credenziali di autenticazione tramite le quali è stato preventivamente effettuato con successo il login al portale del federalismo fiscale.

più significativi che si originano nella gestione fiscale delle realtà territoriali, ma per questo è necessario la condivisione attiva del progetto da parte delle realtà territoriali.

Se dal punto di vista tecnologico ormai si considerano tutte le difficoltà superabili, dal punto di vista organizzativo/amministrativo la realtà è più complessa. Per il Portale si è adottato un approccio di tipo graduale che è partito dalla re-ingegnerizzazione dei servizi informativi erogati dal Dipartimento agli Enti territoriali nell'area dedicata del proprio sito istituzionale, per rispondere più adeguatamente alle esigenze degli utenti, giungendo alla realizzazione dei primi servizi di ausilio alla *governance* dei tributi locali, quali, ad esempio, il citato prodotto di simulazione sull'addizionale IRPEF.

7. LE ATTIVITÀ E I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

7.1. L'agenzia delle entrate e il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF)

Il sistema informativo della fiscalità (SIF), come visto precedentemente, contiene applicazioni che sono appositamente create per ciascuna struttura organizzativa (Entrate, Demanio, Territorio, Dogane, Monopoli, Scuola superiore economia e finanze, Equitalia, Dipartimento delle finanze, Guardia di finanza) e che sono gestite dal *partner* tecnologico SOGEI.

La normativa tributaria è venuta ampliando il numero dei soggetti obbligati all'invio dei dati all'anagrafe tributaria e di conseguenza anche i volumi di informazioni che il sistema deve gestire.

L'agenzia delle entrate, al fine di verificare il corretto adempimento di questi obblighi informativi e di controllare la qualità dei dati trasmessi, ha predisposto due applicativi: il MOCAT per il monitoraggio dei soggetti che trasmettono i dati all'anagrafe tributaria, al fine di intercettare eventuali inadempienti, e il MO.QA. finalizzato al controllo della qualità dei dati degli enti esterni. Inoltre, con apposito provvedimento del Direttore, ha individuato un'apposita struttura dedicata al monitoraggio e al controllo di qualità dei dati.

Parallelamente, negli anni 2009-2012 sono aumentati vertiginosamente anche i sistemi di collegamento all'anagrafe tributaria da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione finanziaria, a seguito di convenzioni effettuate anche a livello centrale e regionale.

L'agenzia delle entrate, anche sulla base delle indicazioni contenute in un parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 18 settembre 2008, e di cui si era dato conto nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su "L'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale" (Doc. XVII-bis, n.1), ha avviato un complessivo ciclo d'innovazione della propria piattaforma di cooperazione informatica che si è completato nel 2011.

Ad oggi, tutti i servizi di accesso ai dati, resi disponibili tramite apposite convenzioni stipulabili in rete con firma digitale, sono riportati in un Catalogo informatizzato consultabile via Internet dagli enti richiedenti o convenzionati. Questi servizi sono caratterizzati da una delle seguenti tipologie di modalità di erogazione:

a) servizi di consultazione *on line*, che consentono l'accesso di un utente dell'ente esterno ad un applicativo di proprietà dell'agenzia delle entrate, denominato Siatel v2 – Puntofisco, per l'interrogazione a video delle informazioni presenti in anagrafe tributaria oltre che, per particolari servizi, il *download* di flussi anticipatamente predisposti dalla stessa Agenzia;

b) servizi di fornitura massiva, che permettono lo scambio di flussi di dati tra sistemi informativi in modalità FTP (*File Transfer Protocol*). In tale ambito è in corso di realizzazione, in collaborazione con SOGEI, una nuova infrastruttura denominata "SID", in grado di garantire il colloquio tra sistemi totalmente automatizzato ("*application to application*") con diversi gradi di sicurezza in relazione alle tipologie di dati scambiati che verrà utilizzato sia in ambito cooperazione informatica che, più in generale, per l'acquisizione di altri flussi dati di elevate dimensioni provenienti da enti esterni;

c) servizi di cooperazione applicativa, che consentono il colloquio tra sistemi informativi, ciascuno dei quali mantiene la propria logica applicativa, per l'interscambio

automatico di informazioni secondo le modalità previste dal Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop) e che prevedono anche la sottoscrizione di appositi accordi di servizio SPCoop.

7.2. La cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate

Nel 2011 l'Agenzia delle entrate ha completato il ciclo d'innovazione della propria Piattaforma di cooperazione informatica con l'obiettivo di: a) incrementare il complessivo livello di sicurezza nel contesto dell'anagrafe tributaria; b) sostituire il patrimonio di accordi stipulato negli anni, circa 10 mila tra enti pubblici e concessionari di servizi pubblici, con nuove e più flessibili convenzioni che tengano conto, tra l'altro, dei limiti, dei vincoli e delle assunzioni di responsabilità determinate dal Codice della Privacy e dalla sicurezza informatica (interna ed esterna); c) standardizzare i servizi di cooperazione informatica dell'Agenzia per contenere i costi, ed evitare onerose personalizzazioni, a fronte di una crescente domanda da parte di amministrazioni e privati; d) completare l'adeguamento al Sistema pubblico di connettività (SPC), previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale, per rendere disponibile una gamma di servizi di nuova generazione, in cooperazione applicativa secondo gli standard SPCoop. Quest'ultima modalità è volta a soddisfare le esigenze, da un lato, di allineamento dei dati con gli enti che partecipano alle attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, e, dall'altro, di certificazione delle codifiche dei soggetti (codice fiscale/partita IVA) al momento dell'acquisizione di nuove informazioni in modo che i dati che affluiscono all'anagrafe tributaria siano bonificati e correttamente attribuiti alla fonte.

Per quanto attiene al Sistema pubblico di Connettività (SPC), il suo impianto normativo è articolato su tre livelli: a) la connettività, che fornisce principalmente servizi di trasporto dati in sicurezza; b) l'interoperabilità, che include servizi di posta elettronica, di posta elettronica certificata (Pec), di identificazione, autenticazione e autorizzazione; c) la cooperazione applicativa (SPCoop), che è costituita dall'insieme delle regole e delle specifiche per lo sviluppo e il funzionamento di applicazioni cooperanti tra diverse amministrazioni, ai fini dell'erogazione di servizi finali integrati.

L'Agenzia delle entrate aderisce già da anni ai contratti SPC, regolati da apposite gare espletate da DigitPA, per quanto attiene ai livelli di connettività e di interoperabilità e, nel corso dello scorso anno, ha definitivamente stabilizzato il livello infrastrutturale di cooperazione applicativa SPCoop.

Nel modello SPCoop la cooperazione applicativa si basa sulla possibilità da parte degli enti interessati (amministrazioni centrali, regionali ed enti locali), di poter erogare e fruire di servizi applicativi attraverso un accordo esplicito tra le parti che trova la sua formalizzazione nell'Accordo di Servizio, stipulabile in rete, che riporta la descrizione dei servizi applicativi messi a disposizione da un ente, che si configura nel modello come un Dominio applicativo, e ne definisce le prestazioni e le modalità di utilizzo.

Una volta formalizzati gli Accordi di Servizio, l'utilizzo dei servizi applicativi può avvenire solo utilizzando una componente fondamentale nel disegno SPC denominata "Porta di Dominio". In particolare, l'ente erogatore, tramite la sua Porta, offre i suoi servizi applicativi, mentre l'ente fruitore, sempre tramite la propria porta, utilizza quei servizi applicativi.

Per consentire lo scambio di messaggi tra i servizi erogabili tramite le “Porte di Dominio” delle diverse amministrazioni viene utilizzato un protocollo, comunemente detto Busta di e-gov.

La particolare necessità di estendere le caratteristiche delle buste “e-gov” discende dagli obiettivi fissati dal piano d'azione di *e-Government* in Italia, il quale prevede che “le informazioni necessarie alla gestione del servizio siano uniformate per rispondere ai requisiti di SPCoop in materia di sicurezza ed affidabilità, preservando nel contempo l'autonomia di ciascuna amministrazione nella definizione del proprio contenuto applicativo”.

La busta di “e-gov” risulta logicamente suddivisa in due parti che contengono, rispettivamente, le informazioni infrastrutturali e il contenuto applicativo del servizio. Tale modalità mantiene totalmente autonome le amministrazioni nella definizione del contenuto applicativo, garantendo lo scambio dati in modalità sicura e affidabile. Per consentire la corretta identificazione e gestione dei servizi, dei soggetti coinvolti e delle relative Porte di Dominio, l'architettura SPCoop ha reso disponibili opportuni Servizi infrastrutturali, denominati SICA.

Il compito del SICA, gestito da DigitPA, ma che può essere integrato con registri secondari predisposti da singole/gruppi di Amministrazioni, è quello di mantenere una serie di registri che vengono interrogati dalle Porte di Dominio per l'elaborazione dei messaggi applicativi.

Resta al momento da valutare, per quanto attiene all'Agenzia delle entrate, la gestione federata delle Identità Digitali che prevede la creazione di relazioni di fiducia tra realtà diverse per l'identificazione e l'autorizzazione degli utenti di una di esse ad accedere alle risorse governate da un'altra.

Per consentire il processo di federazione, ogni pubblica amministrazione (centrale, regionale e locale) dovrà dotarsi di un'architettura di *Federated Access Management* con le funzioni di garante delle credenziali (*Identity Provider*) e degli attributi di ruolo (*Attribute Authority*) per i soggetti che accedono ai propri S.I., considerati una parte del *front-end* della pubblica amministrazione in generale.

I due successivi paragrafi consentono una sintetica rappresentazione del grado di adeguamento tecnologico raggiunto dalle Regioni che, attraverso il progetto ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le Regioni), hanno reso disponibile il *software open source*, scaricabile da Internet, che potrà essere utilizzato anche da altre Amministrazioni per l'attestazione delle Porte di Dominio.

7.2.1. Il catalogo dei servizi di cooperazione informatica

Tutti i servizi di accesso all'anagrafe tributaria resi disponibili dall'Agenzia delle entrate sono riportati in un Catalogo informatizzato consultabile attraverso Internet dagli enti richiedenti o convenzionati.

Il Catalogo dei servizi di cooperazione informatica riporta le seguenti informazioni:

- il codice servizio e la denominazione dello stesso;
- i dati che devono essere forniti (*input*) e quelli che vengono resi disponibili a seguito di accesso all'anagrafe tributaria (*output*);
- eventuali evoluzioni del servizio in corso o pianificate;
- le modalità di erogazione del servizio.

In relazione alle esigenze manifestate dai richiedenti, per ogni possibile richiesta di dati (*input/output*) sono disponibili diversi servizi, ciascuno caratterizzato da una delle tre tipologie di modalità di erogazione oggi esistenti:

- Servizi di consultazione *on line* (CO): consentono l'accesso di un utente dell'ente esterno a un applicativo di proprietà dell'Agenzia delle entrate, denominato SIATEL v2 – Puntofisco, per l'interrogazione a video delle informazioni presenti in anagrafe tributaria e, per particolari servizi, il *download* di flussi anticipatamente predisposti dalla stessa Agenzia;
- Servizi di fornitura massiva (FM): consentono lo scambio di flussi di dati tra sistemi informativi in modalità FTP (*File Transfer Protocol*) e sono riservati a particolari esigenze che attengono ad allineamenti di banche dati per finalità antifrode e/o per garantire la qualità delle informazioni scambiate con la Pubblica amministrazione e/o per particolari modalità organizzative del *back-office* degli enti esterni richiedenti;
- Servizi di cooperazione applicativa (CA): consentono il colloquio tra sistemi informativi, ciascuno dei quali mantiene la propria logica applicativa, per l'interscambio automatico di informazioni secondo le modalità previste dal Sistema pubblico di cooperazione (SPCoop) e prevedono quindi anche la sottoscrizione di appositi accordi di servizio SPCoop.

A oggi le modalità di erogazione dei servizi più richieste da parte degli enti, in quanto necessitano di un basso livello di innovazione tecnologica, sono quelle di consultazione *on line* (CO), tenuto anche conto che in tale ambito è già consentita anche la fornitura di flussi di dati.

L'utilizzo di appositi servizi di forniture massive (FM) è indispensabile solo per i flussi dati di notevoli dimensioni, come ad esempio nel caso di bonifiche massive del codice fiscale in banche dati esterne.

La tensione al miglioramento dei servizi offerti dalla Pubblica amministrazione e l'incremento delle attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva stanno determinando una rapida evoluzione, che dovrebbe consentire il passaggio da servizi di consultazione *on line* e forniture massive di informazioni, con conseguente proliferazione di autonome banche dati non sempre tra loro integrate, che hanno caratterizzato l'ultimo decennio, a servizi di cooperazione applicativa (*web-services*) che rendano disponibili in tempo reale le informazioni legate ai singoli processi/servizi di altre Amministrazioni centrali e locali.

L'Agenzia delle entrate, per parte sua, ha completato il proprio ciclo di adeguamento alla cooperazione applicativa SPCOOP, in sinergia con i principali enti nazionali, le Regioni e i Comuni, anche se probabilmente le due citate modalità di accesso ai servizi coesisteranno per i prossimi anni, a seguito del *digital divide* che ancora caratterizza alcune Amministrazioni centrali e locali.

Attualmente il maggiore utilizzatore dei nuovi servizi di cooperazione applicativa SPCoop e forniture massive è l'INPS, mentre i primi utilizzatori dei servizi di consultazione sono i Comuni che, solo di recente e per enti di elevata dimensione, stanno spostando alcuni servizi sulle forniture massive, ma in termini tali da non risultare rilevanti nel riepilogo.

Dei nuovi servizi di cooperazione applicativa SPCoop già usufruiscono, per l'accesso ai dati dell'Archivio Anagrafico, l'INPS, l'Avcp, Unioncamere, Il Ministero delle politiche agricole (AGEA), l'ENPALS e l'INPDAP.

A seguito di una positiva collaborazione con le Regioni, per il tramite del CISIS (*Centro interregionale per i sistemi informatici geografici e statistici*) sono, inoltre, in corso di sperimentazione i nuovi servizi di allineamento anagrafico in cooperazione applicativa con le Regioni e, su coordinamento di ANCI, con alcuni Comuni di elevate dimensioni.

Tali sperimentazioni hanno carattere unicamente tecnico in quanto l'attivazione convenzionale dei servizi di cooperazione applicativa è subordinata a preventiva comunicazione, ed eventuale verifica, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento all'infrastruttura SPCoop precedentemente descritta sono già in corso le attività di sperimentazione con alcune Regioni, per il tramite del CISIS, relativamente ai servizi di consultazione dei codici fiscali in cooperazione applicativa SPCoop con Porta di Dominio dell'Agenzia qualificata da DigitPA.

Per quanto riguarda i servizi di accesso all'Archivio Anagrafico sono disponibili, anche a seguito di quanto disposto dal decreto legge n. 78 del 2010, 33 servizi di accesso ai dati dell'Archivio Anagrafico che si differenziano per:

- modalità di erogazione (consultazione *on line*, forniture massive e cooperazione applicativa SPCoop);
- tipologie di dati forniti (ad esempio, dati delle persone fisiche ad una certa data, dati delle partite IVA ad una certa data, storico dei dati anagrafici delle persone fisiche, storico delle attività delle partite IVA, bonifica dei codici fiscali);
- presenza o meno, in relazione alla previsione normativa che legittima l'ente richiedente, del domicilio fiscale e/o del decesso;
- restrizione o meno sui dati di *input* da fornire per avere riscontro sulla verifica dell'esistenza del codice fiscale e dei dati a esso correlati analogamente al servizio di libero accesso messo a disposizione su Internet.

La varietà di tali servizi consente di fornire a ciascun richiedente il servizio che meglio si adatta alle esigenze, nel principio di pertinenza e non eccedenza fissato dal Codice della *Privacy*, nelle modalità più coerenti con il grado di innovazione tecnologica raggiunto dal richiedente stesso.

E' inoltre in corso di predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per una prima sperimentazione concordata con l'INPS, un nuovo servizio di cooperazione applicativa SPCoop (denominato *trigger* anagrafico), che fornirà in automatico l'immediata informazione dell'avvenuta modifica del codice fiscale e dei dati ad esso correlati nell'Archivio Anagrafico in modo che gli enti possano richiedere l'automatico aggiornamento in linea dei dati, ove di interesse, nel rispetto delle regole del Codice della *Privacy*.

7.2.2. La base dati di interesse nazionale

La possibilità di scambiare dati tra Amministrazioni deriva in ambito informatico principalmente dalla qualità dei dati, per la quale assumono un particolare rilievo le codifiche, che rappresentano le chiavi di aggancio tra le informazioni presenti nelle diverse banche dati (ad esempio, le codifiche anagrafiche e territoriali).

Attesa l'importanza del tema, l'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) istituisce le *Basi di dati di interesse nazionale* definite come "l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche